

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 441-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione dell'Italia all'Accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. Il disegno di legge reca l'adesione dell'Italia all'Accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica. Esso, così come altri disegni di legge quali il n. 440 e il n. 442, va visto non soltanto nel quadro di una politica di sostegno alle Banche e Fondi di sviluppo regionali, ma anche nel quadro di una promozione assai auspicabile degli strumenti nuovi della cooperazione, cioè di quegli strumenti che mirano al finanziamento costante e continuo di capitali di investimento nei Paesi del Terzo Mondo.

La Banca di sviluppo dei Caraibi ha sede a Barbados nelle *West Indies*.

Questa Banca nasce da una risoluzione dei Paesi caraibici del *Commonwealth* britannico e del Canada adottata alla Conferenza di Ottawa nel 1966, in cui si raccomandava la creazione di un istituto finanziario regionale per lo sviluppo dei Paesi caraibici appartenenti appunto al *Commonwealth* della Corona britannica.

Nel 1969 si redasse l'accordo istitutivo della Banca e vi aderirono sedici paesi della regione, da Giamaica a Trinidad e Tobago, alle Isole Vergini britanniche e all'Honduras britannica, nonché due Paesi non della regione, il Regno Unito e il Canada, cui poi nel 1984 si è aggiunta la Francia. Ai Paesi fondatori si sono aggiunti in vari tempi anche il Venezuela, la Colombia, Anguilla e il Messico e contributi danno la Germania, la Svezia, la Nuova Zelanda e la Nigeria.

La Banca contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei Paesi membri promuovendo la cooperazione economica e l'integrazione fra di essi; perciò, assiste i Paesi membri nel coordinare i programmi di sviluppo, nell'utilizzazione delle risorse, nell'integrazione delle economie e suscita risorse interne e esterne. Inoltre, finanzia progetti e programmi per lo sviluppo delle regioni, fornisce assistenza tecnica e promuove investimenti.

Sinora, i risultati sono stati ottimi. Nel 1960, secondo un rapporto economico sulla zona, il prodotto medio *pro capite* dei Paesi dell'area della Banca era di 400 dollari; oggi, a circa 30 anni di distanza, ha superato i 2.500 dollari. E gli osservatori sottolineano il forte ruolo propulsivo della Banca.

Tale ruolo è sostenuto anche da un Fondo speciale di sviluppo, che fornisce assistenza altamente agevolata ai più poveri tra gli Stati membri.

L'Italia è stata invitata a partecipare al capitale di tale Fondo con un contributo di 21 milioni di dollari da dare in quattro anni.

Qual è lo scopo della partecipazione dell'Italia a questa Banca? Si tratta di far penetrare le imprese italiane in un'area molto interessante e dove siamo per ora poco presenti, di portare verso l'area caraibica tecnologie, beni e servizi, *know how* italiani. E questo agevolerà anche la partecipazione delle nostre imprese alle gare per le commesse relative a progetti finanziate con le risorse della Banca e del Fondo.

L'adesione ha anche un senso di politica economica regionale. E cioè, va vista nel quadro di quella politica di sostegno delle Banche di sviluppo regionale, che ci ha portato appunto ad aderire alla Banca interamericana, a quella africana e a quella asiatica.

La Banca dei Caraibi ha un capitale che era inizialmente di 50 milioni di dollari e che al dicembre 1983 era salito a 247 milioni e mezzo. Va aggiunto che la Banca è estremamente attenta ai rapporti con la Comunità europea e che finora il Paese che ha più risposto all'attenzione della Banca è stata la Francia, che nel 1984 è diventato il terzo Paese non regionale aderente, dopo il Regno Unito e il Canada, e partecipa oggi a molti progetti della regione.

Per partecipare, l'Italia dovrà sottoscrivere 4.160 azioni del capitale della Banca al prezzo di 7.500 dollari ciascuna e al cambio del 1969, che dovrebbe essere 1 dollaro = 620 lire

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

italiane. La sottoscrizione dovrebbe essere di circa 38 milioni di dollari attuali, in sei rate annuali. A ciò si aggiunge il contributo di 21 milioni di dollari al Fondo speciale di sviluppo di cui sopra, contributo ritenuto in linea con il livello della partecipazione dei Paesi di alta industrializzazione.

La Commissione raccomanda pertanto l'adesione all'Accordo, per le possibilità di ingresso in aree di forte interesse economico, dove si osserva la presenza sempre più vitale di

concorrenti europei e per le prospettive di una integrazione economico-commerciale europea nel 1992: i Paesi dell'area e la Banca lavorano infatti fortemente con la Comunità europea e l'Italia rischierebbe di trovarsi in ritardo.

La Commissione ha ritenuto inoltre di accogliere l'emendamento richiesto dalla 5^a Commissione permanente relativamente alla clausola di copertura finanziaria.

GEROSA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

20 gennaio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore AZZARÀ)

20 gennaio 1988

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che il comma 1 dell'articolo 5 venga riformulato come segue: «All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 43.446 milioni, per il periodo 1987-1991, di cui lire 12.477 milioni per il 1987, lire 24.954 milioni per il 1988, lire 2.005 milioni per il 1989 e lire 2.005 milioni per il 1990, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali", e per gli anni 1988, 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti indicati all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità agli articoli 63 e 58 dell'Accordo e alla risoluzione n. 3 del 1985 adottata dal Consiglio dei governatori della Banca il 15 maggio 1985.

Art. 3.

1. La quota di sottoscrizione italiana al capitale della Banca è fissata in dollari USA correnti 37.638.059, di cui il 77,16 per cento costituisce capitale a chiamata ed il 22,84 per cento costituisce capitale da corrispondersi in sei rate annuali, di cui la prima pari al 20 per cento del totale e le successive pari ciascuna al 16 per cento del totale, negli anni 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991.

2. Il contributo dell'Italia al Fondo speciale di sviluppo della Banca è fissato in lire 31.412.787.000 da versarsi in tre rate annuali dal 1986 al 1988, di cui la prima rata di lire 15.706.393.500 e le altre due di lire 7.853.196.750.

Art. 4.

1. La Banca di sviluppo dei Caraibi, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comunicherà con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 43.446 milioni per il periodo 1987-1991, di cui lire 12.477 milioni per il 1987, lire 24.954 milioni per il 1988 e lire 2.005 milioni per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni del corso di cambio sarà provveduto, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 43.446 milioni, per il periodo 1987-1991, di cui lire 12.477 milioni per il 1987, lire 24.954 milioni per il 1988, lire 2.005 milioni per il 1989 e lire 2.005 milioni per il 1990, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali», e per gli anni 1988, 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 6.

Identico.